

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO

ROMA

RICORSO

per la dott.ssa Laura VIRNO, nata a Napoli il 5.9.1985 ed ivi residente al Corso Vittorio Emanuele 110 (cod. fisc. VRN LRA 85P45 F839C) e per la Sig.ra Beatrice VIRNO, nata a Napoli il 5.6.1996 ed ivi residente al Corso Vittorio Emanuele 110 (cod. fisc. VRN BRC 96H45 F839L), rappresentate e difese - come da procure a margine del presente atto - dagli avv.ti Antonio BRANCACCIO (cod. fisc. BRN NTN 45E08 L245W), Valentina BRANCACCIO (cod. fisc. BRN VNT 76T47 H703E) e Alberto LA GLORIA (cod. fisc. LGL LRT 69A27 L628N), con i quali elettivamente domiciliano presso lo studio del primo, in Roma, alla Via Taranto 18 (fax: 089-241261; indirizzo di posta elettronica certificata: avv.abrancaccio@pec.it),

co n t r o:

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.;
- la Seconda Università degli Studi di Napoli, in persona del Rettore p.t.;

e nei confronti:

- del Consorzio Interuniversitario CINECA, in persona del legale rappresentante p.t.;

per l'annullamento, nelle parti di interesse - previa sospensione dell'esecuzione - :

- a. della graduatoria di merito del concorso unico nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2014/2015, pubblicata in data 12.5.2014 sul sito internet (www.accessoprogrammato.miur.it), nella quale le ricorrenti risultano classificate oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesse;

Noi sottoscritte dott.ssa Laura VIRNO e Sig.ra Beatrice VIRNO nominiamo e costituiamo nostri Avvocati e Procuratori gli avv.ti Antonio BRANCACCIO, Valentina BRANCACCIO e Alberto LA GLORIA, con poteri congiunti e disgiunti, affinché ci rappresentino e difendano nel ricorso dinanzi al T.A.R. Lazio-Roma per l'annullamento, nelle parti di interesse - previa sospensione dell'esecuzione - della graduatoria di merito del concorso unico nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2014/2015, e di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali, con ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di sottoscrivere ricorsi, memorie e motivi aggiunti.

Riteniamo per rato e fermo, sin da ora, il loro operato. Informati sul disposto dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/03, Li autorizziamo, sin d'ora, al trattamento dei nostri dati personali, anche sensibili. Eleggiamo domicilio presso lo studio del primo, in Roma, alla Via Taranto, 18 Roma, li

Laura Virno

Beatrice Virno

Souo. Tali

Alberto La Gloria

- b. della successiva graduatoria di merito, pubblicata con le medesime modalità in data **20.5.2014**, nella quale sono stati indicati i nominativi dei candidati che risultano assegnati o prenotati ai corsi di laurea;
- c. dell'elenco anonimo pubblicato in data **22.4.2014** sul sito internet (www.accessoprogrammato.miur.it), nel quale sono stati riportati esclusivamente i punteggi conseguiti dai candidati in ordine decrescente;
- d. del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 5.2.2014 n. 85, con il quale sono state definite, per l'anno accademico 2014/2015, le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea;
- e. del decreto del Rettore della Seconda Università degli Studi di Napoli del 6.2.2014, con il quale è stato indetto il concorso e definite le sue modalità di svolgimento;
- f. dei verbali della Commissione preposta alla prova di ammissione svoltasi, per la Seconda Università degli Studi di Napoli, in data 8.4.2014 presso la struttura denominata "Palapartenope", atti non conosciuti, con espressa riserva di motivi aggiunti;
- g. di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.

*** **

DATI DI FATTO

1. In data **8.4.2014** hanno avuto luogo, in tutta Italia, presso le sedi delle singole Università degli Studi, le prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2014/2015, per un totale complessivo di posti (provvisori) disponibili pari a **8.705** (ottomilasettecentocinque).
2. Le **modalità di svolgimento del concorso** sono state definite, in via generale, con il decreto ministeriale del 5.2.2014 e, in particolare riferimento alla Seconda Università di Napoli (SUN), con il decreto rettorale del 7.2.2014.

3. E' opportuno, fin da ora, evidenziare che tali modalità **ricalcano pedissequamente** quelle già fissate per i precedenti anni accademici e già passate al vaglio del Giudice Amministrativo che le ha fermamente stigmatizzate.

In via di estrema sintesi, e per quanto di maggior interesse ai fini di causa, è importante chiarire quelle che sono state le regole del concorso **prima e dopo lo svolgimento della prova di ammissione** (che, anche quest'anno, consisteva in una serie di quesiti a risposta multipla).

3.1. All'inizio della prova, ciascun candidato ha ricevuto un plico che conteneva:

- a) una **scheda anagrafica** che doveva essere compilata (con l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita) e sottoscritta dal candidato;
- b) i **quesiti** relativi alla prova di ammissione;
- c) **due moduli di risposte** (uno da consegnare e uno, eventualmente, di riserva);
- d) un **foglio da conservare a cura del candidato**, sul quale erano prestampati il codice identificativo della prova, l'indirizzo del sito web del M.I.U.R., le chiavi personali (username e password) per accedere all'area riservata del sito;
- e) una **busta vuota**, provvista di finestra trasparente, nella quale il candidato, al termine della prova, doveva inserire uno dei due moduli di risposte da sottoporre a valutazione.

Il primo dato di assoluto rilievo ai fini di causa è che i documenti di cui ai punti a), b), c) e d) sono stati contraddistinti da un **unico codice di identificazione**, rappresentato **sia** da un **codice a barre** (per la lettura ottica), **sia** da un **codice alfanumerico** (le cui prime 4 cifre erano uguali per tutti i candidati).

3.2. Alla fine della prova, ciascun candidato, al momento della consegna

dell'elaborato, doveva inserire nella busta vuota il solo modulo di risposte da sottoporre alla valutazione del CINECA (Consorzio Interuniversitario incaricato di gestire l'intera procedura concorsuale a livello nazionale) per la determinazione del punteggio.

E va qui immediatamente rimarcato che il bando di concorso della SUN:

- ha opportunamente prescritto che, all'atto della consegna e alla presenza del candidato, si sarebbe provveduto a sigillare tale busta "che non deve risultare firmata né dal candidato né da alcun componente della Commissione, a pena di annullamento della prova";
- ma si è limitato a prevedere che, "unitamente alla busta contenente l'elaborato da inviare a correzione", il candidato doveva consegnare alla Commissione sia il secondo modulo di risposte (non utilizzato), sia i fogli contenenti i quesiti relativi alla prova di ammissione, "sia la scheda anagrafica compilata e sottoscritta", senza, tuttavia, prescriversi che quest'ultima fosse, a sua volta, inserita in una busta chiusa e sigillata e, in ogni caso, senza prevedersi alcuna modalità di conservazione di tale scheda (che pure, ripetesi, riportava i dati anagrafici del candidato e, soprattutto, il suo codice di identificazione).

Il secondo dato di assoluto rilievo ai fini di causa è, quindi, che:

- nel mentre la busta con il modulo di risposte da inviare alla correzione doveva essere sigillata in presenza del candidato (sancendosi anche un'espressa clausola di annullamento della prova nel caso in cui la stessa fosse stata resa astrattamente riconoscibile);
- la scheda anagrafica del candidato doveva semplicemente essere "consegnata" alla Commissione che non si sa come e dove, né con quali garanzie di rispetto della segretezza dei dati identificativi ivi riportati, avrebbe provveduto alla sua "conservazione".

4. Successivamente, in applicazione delle ulteriori modalità di svolgimento del

concorso, è avvenuto che:

- **dall'8.4.2014 al 22.4.2014**, nelle more della correzione degli elaborati e della determinazione dei relativi punteggi da parte del CINECA, le schede identificative di tutti i candidati sono rimaste nella disponibilità dell'Ateneo;
- **in data 22.4.2014**, il CINECA, per conto del Ministero, ha pubblicato sul sito web dell'Amministrazione (www.accessoprogrammato.miur.it) *“nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali, garantendo l'anonimato dei candidati, esclusivamente i punteggi in ordine decrescente”*;
- **entro il 5.5.2014**, il CINECA ha acquisito dal Responsabile del Procedimento della SUN *“i dati identificativi di ogni candidato, così come desunti dalle schede anagrafiche”*;
- **in data 12.5.2014**, è stata pubblicata, sempre sul sito web, la graduatoria nazionale di merito del concorso;
- **in data 20.5.2014**, in relazione alla graduatoria di merito ed al numero dei posti disponibili presso le singole Università degli Studi, sono stati pubblicati *“i nominativi di coloro i quali risultano assegnati o prenotati al corso ed alla sede indicata come prima preferenza utile”*.

5. Per quanto attiene, più in particolare, la prova di ammissione svoltasi presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, si evidenzia che:

- i candidati sono stati invitati dalla Commissione **a tenere bene in vista** sul banco, nel corso dell'intera prova di esame, **la propria scheda anagrafica** già compilata e sottoscritta che recava assolutamente visibile, in alto a destra, anche il codice alfanumerico di identificazione;
- i candidati, terminata la prova, hanno consegnato la scheda anagrafica alla Commissione che, senza ulteriori formalità, l'ha semplicemente **messa da parte**, senza che fosse dato comprendere neanche dove sia stata riposta e/o

conservata nelle concitate fasi di consegna di migliaia e migliaia di elaborati.

6. All'esito, quindi, in specifico riferimento alla posizione delle ricorrenti, è avvenuto che:

- la dott.ssa **Laura Virno** (codice di identificazione 49MP40626) ha conseguito il punteggio di **23,20** (superiore a quello minimo), ma è risultata classificata in posizione non utile per l'ammissione;
- la Sig.ra **Beatrice Virno** (codice di identificazione 49MP42097) ha conseguito il punteggio di **20,30** (superiore a quello minimo), ma è risultata classificata in posizione non utile per l'ammissione.

Non vi è alcun dubbio, però, fin da tali notazioni, che i provvedimenti impugnati sono manifestamente illegittimi, anzi abnormi ed arbitrari e vanno annullati - previa sospensione dell'esecuzione - per i seguenti

MOTIVI

I- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO NELLE PROCEDURE CONCORSUALI - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 14 D.P.R. 9.5.1994 N. 487; ARTT. 1 E 3 L. 7.8.1990 N. 241 E S.M.L; ARTT. 3 E 97 COST.)

- ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI, DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - ARBITRARIETA' - PERPLESSITA' - ABNORMITA' - ILLOGICITA' - TRAVISAMENTO - MANIFESTA INGIUSTIZIA - SVIAMENTO) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

1. E' noto che uno dei principi cardine di qualsivoglia procedura concorsuale è quello dell'anonimato, che assume una valenza generale ed incondizionata essendo finalizzato ad assicurare la piena **trasparenza** di ogni selezione comparativa pubblica.

E', altresì, noto che tale principio costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza, nonché, in particolare, di quelli di buona

andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare spazio alcuno a rischi di condizionamenti esterni e garantendo, in tal modo, la **par condicio** tra i candidati.

Ne consegue, come acquisito arresto giurisprudenziale, che *“allorché l'Amministrazione si scosta in modo percepibile dall'osservanza di tali vincolanti regole comportamentali, si determina, quindi, una illegittimità di per sé rilevante ed insanabile, venendo in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva, in quanto appunto connotata dall'attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse. In conclusione (...), può affermarsi che la violazione dell'anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo cd. astratto (...) e, cioè, un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione”* (si cfr., C.S., Ad Plen., 20.11.2013 nn. 26, 27 e 28; nonché, negli stessi sensi, C.S., VI, 11.7.2013 n. 3747; Id., n. 1928/2010).

2. Nella specie, non vi è alcun dubbio che il principio dell'anonimato sia stato irrimediabilmente violato - in uno alle prescrizioni dell'art. 14 D.P.R. n. 487/1994, in cui, come è noto, tale principio trova puntuale regolamentazione - e abbia compromesso le esigenze di trasparenza dell'intera procedura di selezione.

Quel che più è grave è che **tale violazione risulta - addirittura - sostanziata nelle stesse regole del concorso** che, come anticipato in narrativa, hanno testualizzato quelle che sarebbero state le modalità di svolgimento della prova di ammissione.

Ed invero, emerge per tabulas (si cfr. il decreto rettorale del SUN del

7.2.2014) che:

- è stato inserito in una busta sigillata alla presenza del candidato soltanto il modulo di risposte da inviare al CINECA, per la determinazione del punteggio;
- NON è stata, invece, inserita in alcuna busta - né è dato comprendere in che modo sia stata conservata - la scheda anagrafica del candidato che doveva essere semplicemente "consegnata" alla Commissione, "in attesa" che i dati identificativi ivi contenuti fossero trasmessi allo stesso CINECA, dopo la pubblicazione dei punteggi delle prove.

La circostanza di assorbente e decisivo rilievo è che, su tutto il materiale concorsuale, e anche sulla scheda anagrafica, è stato impresso un unico codice alfanumerico abbinato al nome del candidato che poteva facilmente consentire di conoscere il soggetto che aveva elaborato la prova.

E tanto per la semplicissima ragione che la scheda anagrafica - che doveva consentire l'abbinamento tra l'elaborato e il candidato - è rimasta nella disponibilità dell'Ateneo per un lungo periodo di tempo (tra l'8 aprile, data di svolgimento della prova e il 5 maggio, data di trasmissione dei dati anagrafici al CINECA), durante il quale non si sa come e dove sia stata conservata e/o con quali garanzie di segretezza.

Vi è stata, quindi, l'astratta possibilità che chiunque abbia potuto conoscere il codice alfanumerico abbinato a ciascun candidato che, ripetesi, era lo stesso che risultava apposto anche sul modulo di risposte inviato al CINECA per la correzione e, in tal modo, vi è stata l'astratta possibilità di un'alterazione dei risultati della prova di ammissione per un numero indefinito di candidati.

Con la conseguenza che - se durante lo svolgimento della prova e, ancor di più, nel corso della correzione - non vi è stato l'assoluto rispetto delle più

elementari regole di anonimato, sia in riferimento all'identità dei candidati, sia in riferimento al materiale d'esame, la procedura concorsuale è da ritenersi illegittima ex se, senza che, all'uopo, sia necessario verificare se, in concreto, vi sia stato o meno il riconoscimento del candidato oppure accertare a quale soggetto sia o meno imputabile la violazione, bastando la verifica della semplice potenzialità del suo avverarsi (si cfr. T.A.R. Sardegna, I, 14.3.2013 n. 229).

3. La giurisprudenza amministrativa, sul punto, è assolutamente pacifica.

a. In una fattispecie assolutamente identica a quella di specie, il Consiglio di Stato in sede consultiva, dopo aver preso atto della circostanza che, sul modulo di risposte, era impresso anche il codice alfanumerico identificativo del candidato (e non solo il codice a barre), ha immediatamente concluso in senso favorevole all'accoglimento del ricorso, in quanto, dall'esame del materiale concorsuale, *“è possibile ricavare con certezza che ciascuna prova reca impresso non solo il codice a barre, ma anche il codice identificativo del singolo candidato, numero che è stato anche consegnato ad ogni candidato al termine della prova. Sicché, si può affermare che dalle singole prove era possibile senza particolare difficoltà risalire al nome del candidato che le aveva elaborate”* (si cfr. C.S., II, n. 4233/2013 del 14.10.2013; nonché, sostanzialmente negli stessi sensi, C.S., II, n. 3672/2011 del 6.10.2011).

b. Ed ancora, sempre in riferimento ad una fattispecie del tutto analoga a quella di specie, il Giudice Amministrativo, a fronte di una situazione che aveva visto il candidato consegnare “aperta” la propria scheda anagrafica con il codice identificativo (senza che la stessa fosse stata riposta in alcuna busta, tanto meno sigillata), non ha avuto dubbi nell'affermare che *“la violazione del principio dell'anonimato è, quindi, ipotizzabile quale effetto della conoscenza del codice identificativo della prova abbinato a ciascun candidato prima della compilazione dei questionari, con conseguente*

possibilità - quanto meno in astratto - della alterazione dei risultati, ad esempio attraverso l'annerimento delle caselle corrispondenti alle risposte corrette" (si cfr. C.G.A. 10.5.2013 n. 466, che ha confermato, anche sul punto, T.A.R. Sicilia-Palermo, I, 28.2.2012 n. 457).

c. Ed ancora, si è affermato che "la presenza di un codice a barre (con l'indicazione sottostante del numero di codice), riportato sia sulla scheda anagrafica di ciascun concorrente, sia sui modelli di questionario a ciascun concorrente consegnati, renda in astratto possibile l'identificabilità dell'autore della prova, anche dopo la conclusione della prova medesima, persino nel momento successivo delle operazioni di esame e valutazione dei questionari (...). Anche se l'attribuzione del punteggio alla prova è rigorosamente legata al numero di risposte esatte contenute nell'elaborato di ciascun candidato, l'anonimato dell'elaborato (cioè la non identificabilità dell'autore prima dell'attribuzione del punteggio) resta un valore tutelabile, soprattutto allo scopo di prevenire ed evitare eventuali manipolazioni dell'esito della prova. Tale valore è da ritenersi effettivamente tutelato dalle puntuali e minute prescrizioni contenute nelle vigenti disposizioni e norme di settore che - quando sono integrate da disposizioni di auto-regolamento, come nel caso di specie - non consentono, però, in via di principio, procedure tali da rendere possibile a un qualsivoglia addetto alla vigilanza o membro della commissione di seguire la traccia dell'elaborato, identificandone l'autore, come avviene quando la tracciabilità sia consentita dall'identificazione del candidato mediante i codici a barre e numerico, riportati sia sulla scheda recante i dati anagrafici del medesimo (esibita sul banco durante la prova, per consentire alla vigilanza il controllo costante dell'identità del candidato), sia sul modello di questionario consegnato a ciascun candidato. E' appena il caso di aggiungere che la regola dell'anonimato dei concorrenti sia espressione di un più generale principio di garanzia dell'imparzialità

amministrativa (cfr. Cons. Stato, II, 6.10.2011 n. 3672; T.A.R. Sardegna, I, 14.3.2012 n. 229; T.A.R. Sardegna, I, 14.3.2012 n. 229; T.A.R. Sicilia-Palermo, I, 28.2.2012 n. 457; T.A.R. Toscana, I, 27.6.2011 n. 1105). Pertanto, si può ritenere che le particolari modalità con le quali si è svolta, nel caso di specie, la selezione per l'accesso al corso di laurea di medicina 2012-2013, non abbiano fornito sufficienti garanzie per l'anonimato degli elaborati e dei candidati. Ciò costituisce, senza dubbio, vizio del procedimento e del provvedimento, che ne inficia la legittimità" (si cfr. T.A.R. Molise, I, 4.6.2013 n. 396).

4. Infine, a maggior riprova della gravità del vizio denunciato, va evidenziato che l'esigenza di tutela dell'anonimato era stata avvertita, in qualche modo, dalla lex specialis che, invero:

- da un lato, aveva prescritto che *"sul modulo risposte che il candidato intende destinare al CINECA - ai fini della determinazione del relativo punteggio - non deve risultare alcuna sottoscrizione, né alcun contrassegno identificativo, a pena di annullamento della prova"*;
- dall'altro, aveva precisato che, all'atto della consegna del modulo di risposte da inviare al CINECA, la busta nella quale lo stesso modulo avrebbe dovuto essere sigillato *"non deve risultare firmata né dal candidato né da alcun componente della Commissione, a pena di annullamento della prova"*.

Eppure, in maniera del tutto illogica e contraddittoria, nessuno (né il M.I.U.R., né la SUN) si è preoccupato - anche in conformità al ben preciso disposto dell'art. 14 D.P.R. n. 487/1994 - di prescrivere espressioni e specifiche modalità di conservazione della scheda anagrafica dei candidati che, però, come si è visto, se non opportunamente sigillata e/o secretata, avrebbe consentito a chiunque di poter conoscere il nome del candidato a cui era riferibile un determinato modulo di risposte.

E tale circostanza è tanto più grave perché il Ministero sapeva benissimo che identiche modalità di svolgimento del concorso erano già state fermamente stigmatizzate dal Giudice Amministrativo: ma, ciò nonostante, incredibilmente, non ha ritenuto necessario correggere i suoi errori (!?!).

*** **

II- VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 15 D.P.R. 9.5.1994 N. 487; ARTT. 1 E 3 L. 7.8.1990 N. 241 E S.M.I.; ARTT. 3 E 97 COST.) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI, DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - ARBITRARIETA' - PERPLESSITA' - ABNORMITA' - ILLOGICITA' - TRAVISAMENTO - MANIFESTA INGIUSTIZIA - SVIAMENTO) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Il vizio che precede è assorbente.

In ogni caso, la procedura di selezione risulta affetta da un'altra gravissima illegittimità.

Ed invero, a quanto è dato intendere, il **Consorzio Interuniversitario CINECA**, che aveva il compito di provvedere - su scala nazionale - alla correzione degli elaborati e alla determinazione dei relativi punteggi, **non ha redatto alcun verbale di tali operazioni.**

Non vi è alcun dubbio, però, nel rispetto dei principi generali in materia di procedure concorsuali, nonché dell'art. 15, comma 1, D.P.R. n. 487/1994 (ai sensi del quale "*di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario*"), era assolutamente necessaria la verbalizzazione di tutte le attività poste in essere dal CINECA.

E' noto, infatti, che la verbalizzazione delle attività di un organo amministrativo costituisce una fase essenziale della formazione degli atti allo

stesso imputabili, in quanto è solo attraverso un'adeguata rappresentazione documentale che è possibile la verifica e l'accertamento del contenuto effettivo dell'oggetto dell'attività medesima (si cfr. T.A.R. Calabria-Catanzaro, II, 15.6.2006 n. 645; T.A.R. Piemonte, II, 14.4.2003 n. 598).

Non a caso, proprio in una fattispecie del tutto analoga a quella di specie (test ammissione alla Facoltà di Medicina), il Giudice Amministrativo ha già avuto modo di chiarire che *“un siffatto, e davvero assai singolare, modo di procedere si pone in contrasto - completamente disattendendolo - con il principio di trasparenza ormai codificato dall'art. 1 della legge n. 241/1990 tra i principi generali dell'attività amministrativa. Il principio, intimamente connesso all'ulteriore principio di conoscibilità dell'attività amministrativa (entrambi i principi sono esplicazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), è strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito da precetto costituzionale dell'art. 113, per il quale contro gli atti della P.A. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale e ciò sull'evidente riflesso dell'art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l'inviolabilità del diritto a questa tutela”* (si cfr. T.A.R. Lazio-Roma, III bis, 18.6.2008 n. 5986; **nonché, negli stessi sensi, T.A.R. Molise, I, 4.6.2013 n. 396 già innanzi citata**).

Ne consegue che si è in presenza di un vizio procedimentale particolarmente rilevante, poiché non consente di verificare ex post in che modo si siano svolte le operazioni di correzione degli elaborati (e, in ragione di quanto innanzi dedotto sub I, **come gli stessi siano stati conservati**), che involge ovviamente i risultati delle attività poste in essere dal CINECA, ivi compresa la collocazione in posizione non utile delle ricorrenti.

*** **

Alla stregua dei motivi svolti, non vi è alcun dubbio circa la radicale

illegittimità dell'esito delle prove e della conseguente graduatoria di merito del concorso.

Per quanto attiene le conseguenze derivanti da tale illegittimità, sembra assolutamente ragionevole - in sede di adozione da parte dell'Ecc.mo Tribunale delle misure più idonee, ex art. 34, comma 1, lettera c), c.p.a., a tutelare le situazioni giuridiche soggettive dedotte in giudizio - che la soluzione possa essere l'ammissione in sovrannumero delle ricorrenti al corso di laurea per l'anno accademico 2014/2015.

In tal senso, si è espresso, più volte, anche il Giudice Amministrativo che, dopo attenta riflessione, tenendo conto degli interessi coinvolti, ha ritenuto *«impraticabile la soluzione dell'annullamento integrale della prova, che non soddisferebbe se non in limitatissima parte le pretese di parte ricorrente e avrebbe pesantissimi effetti pratici, di cui non si può tenere conto, "per evitare che il rimedio ad una ingiustizia si traduca in una generalizzata e ben più grave ingiustizia (sostanziale azzeramento del primo anno del corso di laurea in questione per tutti i partecipanti, compresi quelli che si sono utilmente e meritatamente collocati in graduatoria)". Ne deriva che la soluzione più congrua, in un'ottica di attento bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti, è quella dell'ammissione in sovrannumero, dovendosi condividere l'affermazione (...) secondo la quale, pur essendo vero che "a fronte di una pluralità di ricorsi, si può concedere ad alcuni candidati un beneficio eccessivo rispetto alla lesione effettivamente subita e non corrispondente ai loro reali meriti; tuttavia, posto che non è rinvenibile nessuna soluzione priva di controindicazioni, quella accolta dal Tribunale appare la più idonea delle altre a contemperare i diversi interessi in gioco e, soprattutto, ad evitare (nella logica della massima riduzione del danno) il rischio di provocare gli ingiusti pregiudizi prospettati con riferimento alle altre ipotesi»* (si cfr. T.A.R. Sicilia-Palermo, I, 28.2.2012 n. 457, confermata

in appello da C.G.A. 10.5.2013 n. 466; nonché, negli stessi sensi, T.A.R. Toscana, I, 27.6.2011 n. 1105 e, da ultimo, T.A.R. Sicilia-Palermo, I, 14.1.2014 n. 121).

Per l'effetto, alla luce di tali considerazioni pretorie, si chiede a Codesto Ecc.mo Tribunale, in caso di accoglimento del presente ricorso:

- **in via principale**, di disporre l'ammissione in sovrannumero delle ricorrenti ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2014/2015, **integrando tale misura anche un adeguato risarcimento in forma specifica;**
- **in via assolutamente subordinata e salvo gravame**, di annullare la prova di ammissione e la graduatoria di merito del concorso, in uno a tutti gli atti indicati in epigrafe.

*** **

ISTANZA ISTRUTTORIA

Ai sensi dell'art. 65 c.p.a., si chiede che l'Ecc.mo Tribunale voglia disporre l'acquisizione di tutti gli atti e documenti rilevanti ai fini del presente giudizio e, in particolare, nel caso in cui la Seconda Università degli Studi di Napoli non dovesse provvedere - in tutto o in parte - all'ostensione di quanto già richiesto dalle ricorrenti con le istanze di accesso allegate al presente ricorso, voglia disporre l'acquisizione di tutti gli atti e documenti ivi espressamente indicati. Con espressa riserva, all'esito, di eventuali motivi aggiunti.

*** **

SULL'ISTANZA DI SOSPENSIONE

Più che di fumus boni juris deve parlarsi di provata fondatezza del ricorso. Pregiudizio gravissimo ed irreparabile deriva alle ricorrenti dai provvedimenti impugnati che si vedono illegittimamente preclusa la possibilità di essere ammesse al corso di laurea prescelto per il prossimo anno accademico, con la

conseguente, irreparabile perdita di un'intera annualità.

Alle insuperabili violazioni innanzi denunciate può ovviarsi, nei sensi appena richiesti, anche quale misura di risarcimento in forma specifica, a mezzo dell'ammissione in sovrannumero delle ricorrenti, come già disposto in casi analoghi dal Giudice Amministrativo.

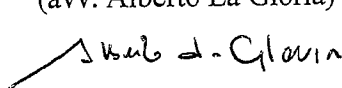
*** **

CONCLUSIONI

- Alla stregua dei motivi svolti, si conclude per l'accoglimento - previa sospensione dell'esecuzione - del presente ricorso, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese e competenze del giudizio e della fase cautelare.
- Ai sensi della normativa vigente sulle spese di giustizia, si dichiara che il presente giudizio è soggetto al pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo di € 650,00.

Roma, li

(avv. Alberto La Gloria) (avv. Valentina Brancaccio) (avv. Antonio Brancaccio)

 Alberto La Gloria

